



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Pensione di reversibilità. Beneficio già trasmesso al coniuge. Maggioremente inabile. Non ulteriormente trasmissibile ai superstiti.

“... il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti con defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovavano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità di tale diritto che perpetuerebbe all’infinito il fenomeno traslativo ideato dal sistema previdenziale per esigenze di continuità del sostentamento dei familiari superstiti, dando luogo ad una catena potenzialmente infinita di beneficiari”.

(Fattispecie riguardante un soggetto maggioremente totalmente inabile che aveva richiesto per sé la pensione di reversibilità, già attribuita alla defunta madre, -titolare di pensione diretta- nonché di trattamento di reversibilità già riconducibile al premorto coniuge).

La Corte, nel respingere la domanda, ha precisato, tra l’altro, che la pensione di reversibilità era stata interamente attribuita al coniuge superstite e il soggetto inabile non aveva presentato alcuna domanda per averne attribuita una quota.

Corte dei conti sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana. Sentenza n. 61/A/2023 del 09/11/2023; conferma sent. 811/2022 GUP.